

Testo Unico della Tariffa Professionale degli Psicologi

[...]

[...]

ART. 3

1. Quando gli onorari non possono essere determinati in base ad una specifica [...], neppure con riferimento a casi simili o materie analoghe, il compenso è determinato a vacazione nella misura indicata al successivo articolo 5.

ART. 4

1. Per la determinazione dell'onorario, si deve tenere conto:

- a) della complessità della prestazione richiesta;
- b) dell'urgenza della prestazione;
- c) della situazione sociale e la condizione economica del cliente.

2. Per le prestazioni professionali di eccezionale complessità, gli onorari di cui agli articoli 2 e 3 possono essere aumentati sino al 30 per cento.

ART. 5

1. La vacazione è di un'ora o frazione di ora.

2. Gli onorari a vacazione sono stabiliti in ragione di settantacinque euro per la prima vacazione e di sessanta euro per ciascuna delle vacanze successive.

3. Per ciascun incarico non possono essere calcolate più di otto vacanze nell'arco della stessa giornata.

4. Per le prestazioni rese in condizioni disagiate gli onorari possono essere aumentati fino al quaranta per cento.

ART. 6

1. Qualora l'esecuzione dell'incarico comporti il trasferimento del professionista in luogo diverso dal comune dove svolge la propria attività, oltre l'onorario relativo alla prestazione effettuata e le spese direttamente connesse all'espletamento dell'incarico, sono dovute:

- a) le spese di viaggio rimborsate nel loro ammontare, maggiorate del quindici per cento a titolo di rimborso delle spese accessorie;
- b) le spese di soggiorno, pernottamento e vitto in base alle tariffe di albergo di prima categoria, maggiorate del quindici per cento a titolo di rimborso delle spese accessorie;
- c) una indennità di trasferta [...]. In caso di utilizzo del mezzo proprio è altresì dovuta una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo del carburante per litro, oltre le spese documentate di pedaggio autostradale, parcheggio e simili.

[...]

ART. 8

1. Nel caso di cessazione anticipata dell'incarico, per rinuncia, per revoca o per qualsiasi altra causa, il compenso è dovuto per tutte le prestazioni svolte sino al momento della cessazione. Il compenso per l'opera prestata, in tal caso, dovrà tenere conto anche delle attività preparatorie compiute dal professionista. Per compenso, ai fini del presente articolo, si intende la sommatoria di onorari maturati e spese sostenute ai sensi del presente decreto.

[...]

ART. 10

1. Per i giudizi arbitrali sono dovuti gli onorari stabiliti ai sensi e per gli effetti del D.M. 5 ottobre 1994 n. 585 e successive modificazioni ed integrazioni.